



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIRO, D’ALÌ, LIUZZI, VILLARI, SIBILIA, MARIN
e SCILIPOTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge
21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche
ed istituzioni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione cinematografica (cosiddetta «legge censura»), nonché disposizioni per il sistematico riordino del sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, reca modifiche al citato decreto legislativo n. 28 del 2004, conosciuto anche come «legge cinema», che - in attuazione della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 - ha sostituito e in gran parte riformato il quadro normativo del sostegno pubblico statale al cinema (basato fino ad allora sulla legge 4 novembre 1965, n. 1213), ridefinendone le linee direttrici in senso più efficiente e coerente con la realtà del mercato, nel tentativo di ottimizzare l'attribuzione ed erogazione delle risorse statali.

A distanza di circa sei anni dalla data di entrata in vigore della nuova «legge cinema» (che è stata attuata attraverso l'emanazione, nel biennio 2004-2005, di undici decreti ministeriali di natura tecnica non regolamentare), è stato possibile registrare un bilancio piuttosto positivo, con una netta diminuzione degli sprechi nell'assegnazione delle risorse pubbliche e la definizione di una procedura di sostegno più trasparente e rapida che in passato.

Tuttavia, com'era prevedibile e naturale, sono anche emersi - sia sulla scorta di riflessioni e approfondimenti «sul campo» condotti dal Ministero per i beni e le attività culturali, sia sulla base degli *input*, opportu-

namente vagliati, provenienti dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori - vari punti di criticità: talune disposizioni hanno presentato difficoltà applicative, altre, invece, si sono rivelate suscettibili di miglioramenti e perfezionamenti sotto il profilo tecnico, altre ancora non appaiono più necessarie o utili in relazione alle funzioni e ai compiti che si ritiene lo Stato debba svolgere in questo settore.

Le disposizioni introdotte al comma 1 dell'articolo 1, infine, adeguano il contenuto del decreto legislativo n. 28 del 2004, alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevedono il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca, inoltre, interventi di modifica della citata legge n. 161 del 1962, con particolare riferimento alle soglie di età in relazione alle quali le commissioni di revisione appongono gli appositi divieti di ammissione alla proiezione dei film a tutela dei minori. Soglie di età che ad oggi non appaiono adeguate in relazione alle esigenze di protezione della fase infantile e preadolescenziale. Vengono, infine, introdotte disposizioni finalizzate a consentire la nuova revisione di un film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione entro il termine di dodici mesi dal rilascio del nulla osta cinematografico.

L'articolo 2 del disegno di legge, invece, reca disposizioni volte a valorizzare il sistema delle istituzioni culturali di rilievo na-

zionale e a razionalizzare i meccanismi di contribuzione e sostegno statale, prevedendo, di fatto, una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, l'aver focalizzato solo sulle istituzioni culturali di rilievo nazionale il sistema di sostegno statale comporterà, da subito, una riduzione delle realtà istituzionali finanziate oggi individuate sulla base dell'attuale tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Il presente disegno di legge, pertanto, non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre ricordare che nella passata legislatura - in data 24 agosto 2010 - il disegno di legge in oggetto fu presentato su iniziativa del Governo (AS 2324) e discusso congiuntamente con altri disegni di iniziativa parlamentare (AS 87 Vittoria Franco e altri; AS 1422 Cagnin e altri; AS 1429 Ascutti e altri; AS 1553 D'Alia e altri) nella 7^a Commissione permanente in sede referente, ed esaminato nelle sedute del 21 settembre, 6 ottobre, 27 ottobre, 2 novembre e 10 novembre 2010.

Nel corso della discussione, intervenendo nella qualità di Sottosegretario ai Beni culturali, comunicai che l'intenzione del Governo era quella di sottoporre ulteriori spunti di riflessione al Parlamento, evidenziando che il testo presentato era il frutto di un attento confronto con gli operatori del settore, centrato soprattutto sugli incentivi fiscali, con particolare riferimento al rinnovo del *tax credit* (credito d'imposta) e del *tax shelter* (detassazione degli utili reinvestiti) per il triennio 2011-2013. Ciò nella convinzione da parte del Ministero, che tali agevolazioni fossero strettamente legate ad una revisione dei criteri di assegnazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata al cinema, volta a favorire le opere prime e seconde e a modificare il sistema di classificazione delle imprese e il relativo *reference*.

Nella seduta del 10 novembre 2010, il Ministro in carica Bondi evidenziò che il

contesto politico e sociale caratterizzato dalle ricadute negative di una crisi economica generale, che aveva imposto tagli dolorosi ma inevitabili, non sembrava essere tra i più favorevoli all'introduzione di una nuova riforma di sistema del sostegno pubblico alle attività cinematografiche.

Come testimoniato dalle univoche e forti indicazioni provenienti dallo stesso mondo del cinema, il sostegno pubblico doveva e deve mirare soprattutto alle incentivazioni fiscali, perché sono quelle più coerenti, da un lato, con le condizioni odierne di oggettiva difficoltà economica generale e, dall'altro, con un approccio liberale, che favorisce l'iniziativa privata e premia la qualità, evitando assistenzialismi obsoleti e contributi «a pioggia».

Di seguito, si espongono nello specifico le singole modifiche proposte, articolo per articolo.

L'articolo 1 reca:

a) *modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 2 del decreto legislativo contiene le definizioni normative atte a delimitare gli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei finanziamenti e degli altri benefici di legge.

La modifica proposta mira ad abolire ogni forma di automatismo, ai fini dell'ammissione ai benefici del decreto legislativo, in materia di film *d'essai*, sulla base di un sistema che ha dato luogo a numerose criticità in questi anni, soprattutto con riferimento all'attribuzione *de iure* della qualifica *d'essai* ai film riconosciuti di interesse culturale. In generale, si ritiene più lineare e soddisfacente che detta attribuzione sia interamente demandata all'attività valutativa della Commissione per la cinematografia come ridisegnata nella struttura e nelle funzioni dal presente disegno di legge (si vedano le modifiche all'articolo 8);

b) *modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 3 del decreto legislativo prevede l'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici, istituiti presso la Direzione generale per il cinema, ai fini dell'ammissione delle imprese stesse ai benefici di legge.

Le modifiche proposte sono tese essenzialmente all'abolizione del sistema di classificazione delle imprese e del relativo *reference*, finalizzato all'attribuzione di differenti soglie di contributo, che rivestivano significato in quanto correlate all'esistenza del sostegno ai lungometraggi, che con il presente intervento normativo si intende egualmente eliminare;

c) *modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2004 prevede l'istituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, organo che consente il coordinamento delle attività amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. L'organo svolge, oltre ad attività consultiva, attività di programmazione su base triennale, volta ad individuare gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche, nonché le aree geografiche privilegiate di investimento ai fini dell'erogazione dei contributi a sostegno dell'esercizio e delle industrie tecniche.

La modifica proposta prevede l'abrogazione dell'intero articolo 4 e l'assegnazione delle relative funzioni alla Commissione per la cinematografia. La Consulta territoriale per le attività cinematografiche viene soppressa in quanto divenuta non necessaria, da un lato, a seguito della mutata composizione della predetta Commissione per la cinematografia, che già include, dopo l'intervento della Corte costituzionale del 2005, i rappresentanti della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali e, dall'altro, a causa dell'attribuzione, con il presente intervento normativo, di alcune delle competenze alla Consulta per lo spettacolo - sezione cinema;

d) *modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 6 del decreto legislativo introduce un regime differenziato in ordine all'appartenenza dell'impresa coprodittrice ad un Paese membro o estraneo all'Unione europea. In mancanza di accordo internazionale è prevista la possibile autorizzazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di singole iniziative.

La modifica proposta ha lo scopo di eliminare alcuni possibili equivoci, che si sono prodotti nell'applicazione della disposizione, relativamente agli adempimenti del coprodittoressore cosiddetto «minoritario».

e) *modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 8 del decreto legislativo prevede l'istituzione, i compiti e la struttura della Commissione per la cinematografia, nonché i criteri di valutazione che quest'ultima deve adottare in tema di riconoscimento dell'interesse culturale dei progetti di film, incluso il cosiddetto «*reference system*», da applicare solo in casi di lungometraggi di autori affermati.

Le modifiche proposte mirano ad una semplificazione e razionalizzazione della Commissione, non più divisa in sottocommissioni e sezioni, ma intesa come organo consultivo unitario cui sono demandate le funzioni ed i compiti strettamente necessari in relazione al nuovo ruolo dello Stato nella produzione (sostegno finanziario solo a documentari, opere prime e seconde, cortometraggi) e promozione (intervento finanziario dello Stato, ai sensi del titolo V della parte

seconda della Costituzione, limitato ai soli enti/eventi/attività di rilevanza nazionale e internazionale). Composizione e modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale attuativo.

A tale riguardo occorre precisare che il nuovo assetto organizzativo della Commissione previsto dalla modifica normativa qui introdotta, così come l'individuazione delle sue funzioni, non comporteranno in alcun modo la sottrazione dell'organismo in questione dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di proroga e periodica conferma degli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione;

f) *modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 9 del decreto legislativo stabilisce quali qualità debbano avere i film per essere ammessi ai benefici finanziari e che l'accertamento di tali requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione a ciò deputata ex articolo 8, che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato.

La modifica proposta è di coordinamento, in correlazione al nuovo articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004, come modificato dal presente disegno di legge;

g) *modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 10 del decreto legislativo stabilisce la disciplina di concessione degli incentivi alla produzione, meglio noti come contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

Con le modifiche proposte si rinviano alla decretazione attuativa non solo le modalità

di erogazione, ma anche quelle di concessione dei contributi percentuali sugli incassi, nonché, soprattutto, le disposizioni sulle finalizzazioni di detti contributi;

h) *modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 12 del decreto legislativo è la disposizione che regola istituzione, finalizzazioni e gestione del Fondo per le attività cinematografiche, sul quale confluiscono le risorse per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

Con le modifiche proposte vengono, in sostanza, ridefinite le finalizzazioni del Fondo, tenuto conto delle novità sostanziali apportate dal presente disegno di legge, e cioè abolizione del sostegno ai progetti di autori affermati, abolizione dei contributi in conto capitale all'esercizio, abolizione del sostegno alle industrie tecniche;

i) *modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 13 del decreto legislativo stabilisce le disposizioni-base per il sostegno alla produzione cinematografica, cambiate dopo la modifica operata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007). Il sistema è quello del contributo *pro quota* dello Stato al costo del film, ed acquisizione temporanea, da parte dello Stato medesimo, della titolarità dei diritti di sfruttamento del film, trascorsi cinque anni dall'erogazione, nel caso in cui non sia tornata nelle casse pubbliche almeno una porzione delle risorse erogate. In sostanza, lo Stato è «coproduttore» del film che ha finanziato (per una quota rappresentata dal rapporto tra il proprio intervento ed il costo industriale dell'opera), con semplificazione e razionalizzazione delle procedure di «rientro» delle somme concesse.

Le modifiche proposte cambiano, nella sostanza, l'architettura del sistema di sostegno: limitano il contributo statale a docu-

mentari, opere prime e seconde e cortometraggi, nonché sviluppo di sceneggiature originali, eliminando le opere di autori affermati. Al decreto ministeriale attuativo è demandata la definizione del numero massimo, per ogni esercizio finanziario, di documentari e di opere prime e seconde a cui è possibile assegnare il contributo, nonché (novità assoluta per la legislazione italiana) i termini temporali entro cui devono essere iniziate le riprese ed entro il quale deve essere richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico (in altre parole, entro il quale dev'essere realizzato il film oggetto di sostegno);

l) *modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 15 del decreto legislativo prevede, per l'esercizio cinematografico, contributi in conto interesse e in conto capitale. Riguardo ai primi, sono concessi contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, ma gli interventi volti alla realizzazione di nuove sale, al ripristino delle sale inattive o alla trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero di schermi, ricevono contributi solo se realizzati nelle aree geografiche individuate dalla Consulta territoriale nel programma triennale. A favore delle imprese di esercizio sono inoltre previsti contributi in conto capitale, di regola erogati alternativamente ai contributi in conto interesse, ma, per taluni interventi finalizzati ad una maggiore capillarizzazione dell'esercizio sul territorio, erogati cumulativamente agli stessi.

Con le modifiche proposte, oltre ad alcune rettifiche formali, si stabilisce, essenzialmente, l'abolizione dei contributi in conto capitale, in quanto non prioritari, tra le finalità dell'intervento statale, data, da un lato, la compresenza di diversi similari strumenti di sostegno a livello regionale e locale e, dall'altro, a livello centrale, la presenza di norme di agevolazione fiscale almeno per gli interventi di maggior peso e ri-

levanza in questa fase di evoluzione del settore, e cioè la digitalizzazione degli impianti;

m) *abrogazione degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 16 del decreto legislativo disciplina la concessione di contributi alle industrie tecniche cinematografiche, sotto forma di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi.

L'articolo 17 del decreto legislativo prevede, confermandolo, il sistema di conferimento degli attestati e di attribuzione dei premi di qualità ai film di nazionalità italiana già esistente con la citata legge n. 1213 del 1965, fatto salvo l'organo competente all'attività di valutazione, individuato in una giuria di cinque esperti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Numero e entità dei premi, destinati in percentuali diverse a produttore, regista, cast tecnico del film, sono stabiliti con decreto ministeriale attuativo.

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione di entrambe le disposizioni: gli interventi a favore delle industrie tecniche cinematografiche in quanto mai operativi in concreto per carenza di istanze; i premi di qualità in quanto non prioritari, in una situazione di limitate risorse (e peraltro, per questa ragione, già sospesi da tre anni con provvedimenti *ad hoc*);

n) *modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 28 del 2004*

L'articolo 19 del decreto legislativo disciplina l'erogazione delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Le finalità sono, storicamente, quelle dello sviluppo di progetti utili a sostenere le programmazioni stagionali e le attività di distribuzione, nella promozione di manifestazioni ed iniziative in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, cultu-

rale e tecnico, nel sostegno delle sale d'essai, nella conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale, nella realizzazione di mostre e rassegne d'arte cinematografica di interesse nazionale ed internazionale e nella pubblicazione e divulgazione di scritti e riviste di interesse nazionale, afferenti alla cinematografia. In taluni dei settori elencati, nei quali la promozione è legata alla cura di interessi territorialmente localizzati, gli obiettivi da perseguire sono individuati dalla Consulta territoriale e successivamente recepiti nel documento programmatico annuale del Ministro per i beni e le attività culturali.

Con le modifiche proposte:

a) viene operata una razionalizzazione della disposizione che prevede quali enti/eventi/iniziativa possano ricevere i contributi statali, limitandole a quelle di carattere nazionale e internazionale (criteri e parametri *ad hoc* fissati con apposito provvedimento), all'attività d'essai (concessione di contributi e premi) e alla conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale;

b) la correlazione tra entità del contributo e stabilità ed efficacia dell'iniziativa stessa nel quinquennio precedente è limitata alle iniziative di rilevanza nazionale e internazionale;

o) *modifiche agli articoli 5, 9 e 15 della legge n. 161 del 1962*

L'articolo 5 della legge n. 161 del 1962 stabilisce la graduazione dell'età per poter assistere alla proiezione dei film, prevedendo tre possibilità di nulla osta alla visione: a) per tutti; b) minori degli anni 14; c) minori degli anni 18.

L'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente disegno di legge introduce una modifica al citato articolo 5, primo comma, della legge n. 161 del 1962, attraverso l'inserimento di un'ulteriore soglia di ammissione

alla proiezione del film per i minori di anni 10.

La nuova soglia così introdotta, anche sulla scorta dell'esperienza ultraquarantennale degli uffici ministeriali e dell'esperienza maturata in gran parte dei Paesi in cui la cinematografia è maggiormente diffusa, appare, infatti, maggiormente in grado di assicurare una più intensa e più puntuale azione a tutela dei minori e dell'infanzia.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente disegno di legge, inoltre, reca una espressa disposizione volta a ridisciplinare il procedimento di revisione cinematografica, consentendo una unica revisione dei film già sottoposti all'esame delle commissioni di revisione decorsi dodici mesi dalla data di rilascio del nulla osta cinematografico. Come conseguenza della modifica apportata all'articolo 9 viene soppresso il comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 161 del 1962.

L'articolo 2 mira a riformare, attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione, le modalità di contribuzione statale a sostegno delle istituzioni culturali di rilievo nazionale.

In particolare, l'intervento normativo proposto prevede, a regime, la valorizzazione delle sole istituzioni culturali aventi rilievo nazionale e la contestuale razionalizzazione delle risorse finanziarie statali destinate alle stesse.

Si prevede, altresì, la trasformazione dell'attuale tabella in un registro, inteso quale strumento di prequalificazione delle istituzioni culturali di rilievo nazionale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, sono conseguentemente legittimate a presentare istanza di contributo annuale alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla costituzione e alla tenuta del registro si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il contributo è, infatti, assegnato dal Direttore generale competente, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro, previo parere di una commissione di esperti e (come già accade oggi) del Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali. La partecipazione alla commissione e al Comitato tecnico-scientifico non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità.

Alla luce di quanto esposto in premessa, si auspica un iter condiviso del presente disegno di legge, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace l'intervento pubblico a sostegno delle attività cinematografiche, stante anche le significative intese tra le forze politiche, registratesi sull'argomento nella scorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per film *d'essai* si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «, di esercizio e di industria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «e di esercizio»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 6, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro centoventi giorni dalla consegna del materiale occorrente per l'approntamento della versione del Paese coproduttore minoritario. L'inadempienza di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il rilascio della nazionalità italiana del film, che pre-

sentì i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi dell'articolo 5.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Commissione per la cinematografia*). - 1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione svolge funzioni consultive in merito:

a) al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, dei documentari e dei cortometraggi;

b) alla definizione del contributo assegnabile, ai sensi dell'articolo 13, ai soli lungometraggi costituenti opere prime e seconde, ai documentari e ai cortometraggi, nonché alla valutazione e all'assegnazione del contributo alle sceneggiature originali di cui all'articolo 13, comma 6;

c) alla individuazione dei film *d'essai* e alla ammissibilità dei film ai benefici di cui al presente decreto;

d) alla proposta di riparto dei contributi tra le iniziative di cui all'articolo 19.

2. La Commissione valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico.

3. Le Commissione, istituita con decreto del Ministro, è presieduta dal Direttore generale competente ed è composta, oltre che dal medesimo Direttore generale, da un numero di membri non superiore ad otto, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità.»;

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, la parola: «sottocommissione» è sostituita dalla seguente: «Commissione» e le parole: «comma 1, lettera b),» sono soppresse;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, sentito il Ministero per le attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dello sviluppo economico,»;

g) all'articolo 10:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «Con decreto ministeriale» sono inserite le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «le modalità tecniche di erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «le finalizzazioni e le modalità di concessione e di erogazione»;

h) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «, l'esercizio e le industrie tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esercizio»;

2) al comma 3, lettera a), la parola: «filmiche» è sostituita dalle seguenti: «prime e seconde, di documentari e di cortometraggi,»;

3) al comma 3, lettera c), le parole da: «ed alla» a: «capitale» sono soppresse;

4) al comma 3, la lettera d) è abrogata;

5) al comma 4, le parole: «, sentita la Consulta,» sono sostituite dalle seguenti:

«, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

6) al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la produzione, la distribuzione e l'esercizio»;

i) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i documentari e le opere prime e seconde, riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 90 per cento del costo del film. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti il numero massimo, per ogni esercizio finanziario, di documentari e di opere prime e seconde a cui è possibile assegnare il contributo nonché il limite massimo di costo ammissibile al contributo medesimo e i termini entro cui devono essere iniziate le riprese ed entro il quale deve essere richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.»;

2) al comma 3, le parole da: «fino al» a: «definito» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i limiti e le modalità definite»;

3) i commi 4 e 7 sono abrogati;

4) al comma 5, la parola: «sottocommissione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Commissione» e le parole: «comma 1, lettera a),» sono soppresse

l) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3»;

2) al comma 2, lettera a), le parole da: «, per ciascuna tipologia» fino alla fine

sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna tipologia di intervento»;

3) il comma 5 è abrogato;

m) l'articolo 16 è abrogato;

n) l'articolo 17 è abrogato;

o) all'articolo 19:

1) al comma 2 e al comma 5, le parole: «sentita la Consulta» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la sezione Cinema della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

2) al comma 3, le parole da: «nell'ambito» fino alle parole: «4 e» sono soppresse e dopo le parole: «dal Ministro» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) al comma 3, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

a) realizzazione, secondo criteri e parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2, di eventi, attività e iniziative aventi rilevanza nazionale ed internazionale da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati senza scopo di lucro;

b) concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

c) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, con previsione, a carico di questi ultimi, dell'obbligo di consentire la fruizione collettiva dell'opera filmica da parte del pubblico, secondo le modalità stabilite in via convenzionale con il Ministero.»;

4) al comma 3, le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono abrogate;

5) al comma 4, le parole: «indicate alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *a)*»;

p) all'articolo 22, comma 5, le parole: «, previo parere conforme della Consulta» sono soppresse.

2. Alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma, dopo le parole: «se alla proiezione del film possono assistere», sono inserite le seguenti: «i minori degli anni 10.»;

b) all'articolo 9, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «È ammessa un'unica revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla presente legge, decorsi dodici mesi dalla data di rilascio del nulla osta»;

c) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

(Disposizioni per la razionalizzazione della normativa in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di rilievo nazionale)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede a razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, attenendosi ai seguenti criteri:

a) previsione della costituzione di un registro delle istituzioni culturali aventi rilievo nazionale. Alla costituzione e alla tenuta del registro si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legisla-

zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione che l'iscrizione al registro di cui alla lettera *a)*, disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, costituisce requisito fondamentale per accedere al contributo statale;

c) previsione dei criteri in base ai quali ammettere l'iscrizione nel registro, tra i quali il rilievo nazionale dell'istituzione culturale, desunto dalla sua tradizione e dalla dimensione e consistenza dell'attività svolta, l'assenza di fini di lucro, la specificità nella storia della cultura italiana, la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, bibliografico o archivistico, museale o musicale, cinematografico o audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, lo svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico di rilievo nazionale o internazionale per almeno cinque anni consecutivi;

d) rideterminazione del sistema di contribuzione statale, da assegnare periodicamente unicamente alle istituzioni culturali di rilievo nazionale iscritte nel registro di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'assegnazione del contributo con provvedimento del direttore generale competente per materia, sentito il parere di un'apposita commissione composta da esperti in possesso di comprovata e specifica competenza professionale individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base altresì del parere del competente comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali. La partecipazione alla commissione e al comitato tecnico-scientifico non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità;

f) previsione della determinazione del contributo nei limiti delle risorse statali disponibili, del numero delle istanze e dell'ammontare del contributo richiesto, assicu-

rando un finanziamento crescente in rapporto alla capacità delle istituzioni culturali di attrarre capitali privati e di coinvolgere il mecenatismo nazionale e locale;

g) previsione che l'attribuzione del contributo avvenga sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con il decreto previsto dalla lettera e), tra i quali sono necessariamente considerati lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale nonché la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, convegni, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

h) previsione del controllo sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali di rilievo nazionale finanziate dallo Stato, sulle attività da queste svolte e sulla destinazione dei fondi loro assegnati, prevedendo appositi meccanismi di sospensione e di restituzione del contributo e di cancellazione dal registro in caso di mancata attività per un determinato periodo di tempo.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 sono acquisiti il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Sullo schema di regolamento le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione e decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

